



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -
- Dott. MARCO DELL’UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott.ssa IRENE AMBROSI - Consigliere -
- Dott. ALBERTO CRIVELLI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Adunanza del
17/12/2025 – CC
R.G.N. 22853/2024

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22853/2024 proposto da:

██████████ in proprio e quale erede di ██████████

██████████ difeso in proprio, con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

██████████ ONLUS;

- intimata -

avverso la sentenza n. 899/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata in data 23/9/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 23/9/2024, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha



rigettato la domanda proposta da [REDACTED] in proprio e quale unico erede della madre [REDACTED] per la condanna della Fondazione Europea di Ricerca Biomedica ([REDACTED] Onlus al risarcimento dei danni subiti dall'attore (in proprio e nella qualità) in conseguenza del decesso della madre, [REDACTED] avvenuta a causa delle piaghe da decubito formatesi, per asserita negligenza dei sanitari della struttura convenuta, in occasione del ricovero della stessa presso quest'ultima;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita al giudizio (con particolare riferimento alla cartella clinica e al diario medico aventi, sul punto, fede privilegiata), le piaghe da decubito sofferte dalla [REDACTED] preesistessero al relativo ricovero presso la struttura della fondazione convenuta e che la stessa paziente era stata adeguatamente mobilizzata, nel corso della relativa degenza, dal personale della struttura sanitaria, con la conseguente esclusione che il decesso, avvenuto a causa delle piaghe da decubito, potesse ricondursi alla negligenza dei sanitari della convenuta;

avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] in proprio e quale unico erede della madre [REDACTED] propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione;

la Fondazione Europea di Ricerca Biomedica ([REDACTED] Onlus non ha svolto difese in questa sede;

con provvedimento reso in data 28/1/2025, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., sul presupposto della rilevata inammissibilità del ricorso;

con istanza in data 14/2/2025, il ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso;



██████████ ha depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 111, 24 e 25 Cost. e 115 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente recepito in sentenza, quale prova decisiva, un documento redatto dalla stessa struttura resistente, nonostante quest'ultima fosse parte nel procedimento, ignorando e, comunque, non conferendo alcun rilievo ai fatti dedotti e alla documentazione prodotta dall'odierna ricorrente (tra cui sei atti pubblici contrastanti con quel documento redatto dalla resistente, emessi da strutture terze rispetto al giudizio, di cui due contestuali al documento avverso) analiticamente richiamati in ricorso;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito efficacia probatoria privilegiata agli atti formati dalla controparte disconoscendo, per converso, detta efficacia privilegiata agli atti pubblici prodotti dall'odierno ricorrente (redatti da soggetti diversi dalle parti) riguardanti l'attestazione dell'assenza di alcuna lesione a carico della ██████████ riconducibile a strutture terze il giorno precedente e il giorno stesso del ricovero presso la struttura resistente (e anche nei mesi e anni precedenti al ricovero) e, *ad abundantiam*, la documentale e fotografica attestazione della fresca formazione delle lesioni *de quibus*



a partire dal ricovero presso la struttura resistente: circostanze entrambe confermabili anche tramite la prova per testi non ammessa nel corso del giudizio senza motivazione alcuna;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. e, in ogni caso, dell'art. 115 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di conferire adeguato rilievo alla complessiva e ripetuta ammissione confessoria della controparte (obiettivamente desumibile dagli elementi di prova richiamati in ricorso) in ordine all'assenza delle lesioni *de quibus* il giorno stesso del ricovero presso la struttura resistente e della loro progressiva formazione durante la degenza; circostanza confermata da numerosi altri elementi probatori e confermabile anche tramite la prova per testi non ammessa nel corso del giudizio senza motivazione alcuna;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1228 c.c. e della legge n. 24/2017, in subordine degli artt. 2043, 2049 c.c., nonché degli artt. 25, 32, 24, 3 e 111 Cost. e dell'art. 115 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente negato il diritto alla salute e la sua tutela giuridica in materia di responsabilità della struttura sanitaria e di imputabilità dell'evento lesivo, rispetto ai quali la stessa struttura è tenuta a svolgere una funzione anche preventiva; e tanto, sulla base dell'omesso esame dei fatti dedotti e degli elementi probatori prodotti dal ricorrente e analiticamente richiamati in ricorso;



con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 24 e 25 Cost., degli artt. 1219, 1226 e 1228 c.c. (o degli artt. 2043, 2056 e 2049 c.c. nel subordinato caso di responsabilità extracontrattuale) e 115 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per essere la Corte territoriale incorsa in un difetto o, comunque, in una carenza di trattazione e di valida motivazione circa l'entità delle lesioni sofferte dalla vizio e circa la quantificazione del danno, secondo le specifiche indicazioni analiticamente contenute in ricorso;

con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di fare applicazione dell'art. 8, co. 4, della legge n. 24/2017 ai fini della regolazione delle spese del giudizio;

i primi quattro i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati nei termini appresso precisati e suscettibili di assorbire l'esame delle ulteriori censure con gli stessi proposte nonché del quinto e del sesto motivo;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; e tanto, a differenza



delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate che devono ritenersi del tutto prive di fede privilegiata (cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 16737 del 17/6/2024, Rv. 671443 - 01; Sez. 6 - 3, ordinanza n. 27288 del 16/9/2022, Rv. 665724 - 01);

tale principio, affermato con riguardo ai contenuti delle cartelle cliniche, deve ritenersi coerente alla più larga valutazione del valore probatorio ascrivibile alla documentazione formata nell'ambito della pubblica amministrazione intesa nella sua più larga accezione soggettiva;

al riguardo, con riferimento al valore probatorio dei verbali e dei rapporti formati dalla polizia di sicurezza, questa Corte ha costantemente ribadito il principio in forza del quale il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, ordinanza n. 10376 del 17/4/2024, Rv. 670781 - 01; Sez. 3, ordinanza n. 29320 del 7/10/2022, Rv. 666262 - 01; Sez. 3, sentenza n. 20025 del 6/10/2016, Rv. 642611 - 01);

nel caso di specie, l'affermazione in ordine alla riconducibilità, al decubito, di talune lesioni riscontrate sul corpo di una donna all'atto del suo ricovero presso una struttura sanitaria deve ritenersi tale da non costituire in nessun modo il rilievo di un'attività svolta nel corso di una terapia o di un intervento, quanto piuttosto una valutazione, una



diagnosi o, in ogni caso, una manifestazione di scienza o di opinione sulla natura della lesione riscontrata che, in quale tale, deve ritenersi in ogni caso, destituita di fede privilegiata;

da tale premessa deriva che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui *«nel caso di specie la cartella clinica non ha formato oggetto di querela di falso sicché si deve ritenere provato che, al momento dell'ingresso nella struttura sanitaria, la paziente presentava già lesioni da decubito di livello 2»* (pag. 7 della sentenza impugnata), è errata, da tanto derivando, in accoglimento dei primi quattro motivi, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice del merito, affinché rinnovi la valutazione probatoria sul nesso di causa tra il decubito e il comportamento dei sanitari della struttura convenuta, astenendosi dall'attribuire alcun riconoscimento di fede privilegiata alla documentazione prodotta in causa, con particolare riguardo all'espressione, da parte dei sanitari interessati, di valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione;

sulla base di tale premessa, rilevata la fondatezza dei primi quattro motivi (assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e della propria dante causa a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003;

P.Q.M.



Accoglie i primi quattro motivi nei termini precisati in motivazione; dichiara assorbito l'esame delle ulteriori censure con gli stessi proposte nonché dei motivi quinto e sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi così accolti e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e della propria dante causa, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 17 dicembre 2025.

Il Presidente

Antonietta Scrima

